



## **Decreto n° 0240 / Pres.**

**Trieste, 7 dicembre 2016**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

L.R. 16/2009, ART 4, COMMA 2. RINNOVO ORGANISMI TECNICI.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 07/12/2016

**Siglato da:**

DANIELE BERTUZZI

in data 07/12/2016

**Vista** la legge regionale 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, secondo il quale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori, ci si avvale di organismi tecnici composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti;

**Atteso** che l'articolo 3, comma 4, della citata legge regionale n. 16/2009 dispone la costituzione degli organismi tecnici con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010 n. 850 con la quale sono stati definiti la composizione (Direttore del Servizio edilizia – o suo delegato –, in qualità di Presidente, e componenti esterni), la durata (due anni), i compiti (verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica) e le modalità di funzionamento degli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 16/2009;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2016 n. 2320 con la quale si è deciso di provvedere al rinnovo degli organismi tecnici presso le sedi di Gorizia, di Pordenone e di Trieste delle Strutture stabili tecniche dell'edilizia e presso la sede di Udine della Posizione organizzativa coordinamento delle attività di edilizia tecnica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio, Servizio edilizia;

**Viste** le dichiarazioni rese, dai soggetti designati, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978 n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e dell'articolo 53, commi 8 e 9 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, come modificato ed integrato, dalle quali non sono emersi motivi di incompatibilità;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17,

### Decreta

**1.** Di costituire, presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio, Servizio edilizia, Struttura stabile tecnica dell'edilizia – sede di Gorizia, l'organismo tecnico di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 16/2009. Detto organismo tecnico dura in carica due anni ed è composto dal Direttore del Servizio Edilizia – o suo delegato –, in qualità di Presidente, e dai seguenti professionisti esperti:

2 ingegneri	1 architetto	1 geologo
Isaia Clemente	Federico Fabbro	Elena Bellen
Aldo Furlan		

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un funzionario regionale di categoria non inferiore al livello C.

**2.** Di costituire, presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio, Servizio edilizia, Struttura stabile tecnica dell'edilizia – sede di Pordenone, l'organismo tecnico di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 16/2009. Detto organismo tecnico dura in carica due anni ed è composto dal Direttore del Servizio Edilizia – o suo delegato –, in qualità di Presidente, e dai seguenti professionisti esperti:

5 ingegneri	2 architetti	2 geologi
Daniele Blarasin	Edis Pivetta	Francesco Caproni

Antonino Colussi	Renato Posocco	Luca Marocco
Marco Cozzi		
Livio Romanin		
Angelo Salamon		

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un funzionario regionale di categoria non inferiore al livello C.

**3.** Di costituire, presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio, Servizio edilizia, Struttura stabile tecnica dell'edilizia – sede di Trieste, l'organismo tecnico di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 16/2009. Detto organismo tecnico dura in carica due anni ed è composto dal Direttore del Servizio Edilizia – o suo delegato –, in qualità di Presidente, e dai seguenti professionisti esperti:

2 ingegneri	1 architetto	1 geologo
Giorgio Altin	Fabio Radanich	Massimo Valent
Fabio Marassi		

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un funzionario regionale di categoria non inferiore al livello C.

**4.** Di costituire, presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio, Servizio edilizia, Posizione organizzativa coordinamento delle attività di edilizia tecnica, con sede in Udine, l'organismo tecnico di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 16/2009. Detto organismo tecnico dura in carica due anni ed è composto dal Direttore del Servizio Edilizia – o suo delegato –, in qualità di Presidente, e dai seguenti professionisti esperti:

8 ingegneri	2 architetti	2 geologi
Gian Paolo Catalano	Giulio Moras	Giovanni Pietro Pinzani
Beppino Colle	Massimo Venturini	Elena Ruzzene
Andrea Craighero		
Lorenzo Mantoani		
Pietro Mazzanti		
Marco Mitri		
Alessandro Mizza		
Giovanni Nigris		

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un funzionario regionale di categoria non inferiore al livello C.

**5.** Le riunioni degli organismi tecnici sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

**6.** I pareri degli organismi tecnici sono motivati e sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

**7.** Ai sensi del punto 13 della deliberazione della Giunta regionale n. 850/2010, ripreso dal punto 7 della deliberazione della Giunta regionale n. 2320/2016, ai componenti esterni che partecipano alle sedute degli organismi tecnici compete un gettone di presenza ed il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

**8.** Come stabilito dal punto 8 della deliberazione della Giunta regionale n. 2320/2016, al componente esterno incaricato della verifica dei calcoli relativi alle opere strutturali e geotecniche è attribuito un compenso secondo la tabella di cui al punto 14 della deliberazione della Giunta regionale n. 850/2010; peraltro, nel caso di incarico affidato a più componenti esterni, il predetto compenso è suddiviso fra tutti i componenti e ripartito in parti uguali fra ingegneri e/o architetti, fatta salva una quota pari al 10% del compenso medesimo che spetta al geologo qualora il progetto depositato sia corredato della relazione geologica o geotecnica.

**9.** I gettoni di presenza ed i compensi di cui ai precedenti punti 7 e 8, ridotti del 10% per il contenimento della spesa pubblica previsto dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono erogati con cadenza almeno trimestrale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -